

COPIA

# Comune di Monzambano

## Provincia di Mantova

C.A.P. 46040

(0376) 800502

C.F. 00159460203

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

cod.10854

**N. 8**  
**del 11/03/2019**

**OGGETTO:**  
**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2019.**

L'anno duemiladiciannove, addì undici del mese di Marzo alle ore 19:00 nella sede comunale, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta Pubblica i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
CAPPA GIORGIO	Presidente	X	
FORONI LORENA	Consigliere Anziano	X	
RAJA DAVIDE	Consigliere	X	
GOZZI CESARE	Consigliere	X	
TREMOLADA RAFFAELLA	Consigliere		X
PEDERIVA MATTIA	Consigliere	X	
BANA MARINA	Consigliere	X	
GUERRA ANTONELLA	Consigliere	X	
VENTURELLI GIOVANNI	Consigliere		X
BOMPIERI ANGIOLINA	Consigliere	X	
RAMA ALBERTO	Consigliere	X	
STEFANONI GABRIELE	Consigliere		X
ZAMBONI DI SALERANO GIUSEPPE	Consigliere	X	

Presenti n. 10 Assenti n. 3

Nome assessore esterno	Carica politica	Presente	Assente
BOMPIERI SILVANO	Assessore	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA VALERIA FERRO la quale provvede alla stesura del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente CAPPA GIORGIO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posta al n. 2 dell'ordine del giorno.

**OGGETTO:**

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2019.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Relaziona il Sindaco dando atto della conferma delle aliquote rispetto all'annualità precedente con l'indicazione delle relative detrazioni.

Entra alle ore 19:13 il consigliere di minoranza Rama.

Interviene poi l'assessore Raja illustrando sinteticamente le scelte recepite del piano finanziario.

Rileva che la quota media di spesa a carico degli utenti è di circa 93 € che rappresenta una tariffa tra le più basse a livello nazionale; quest'anno il piano finanziario registra una diminuzione di circa 10.000 €. Per quanto attiene alla quota di rifiuti indifferenziati, afferma che il comune di Monzambano si colloca al quarto posto a livello regionale. Dà atto dell'inserimento, nel piano finanziario in oggetto, del servizio di spazzamento stradale. Si abbassano i costi e si aumentano i servizi. È in fase di definizione un progetto inerente la piazzola ecologica.

Il Sindaco conferma i termini di scadenza per il pagamento della Tari.

Il consigliere di minoranza Rama manifesta la propria contrarietà per un'impostazione che ha portato al massimo il sistema impositivo.

Segnala positivamente la riduzione della spesa di 10.000 €. Effettua poi alcune considerazioni sul servizio di spazzamento che, già da tempo, doveva essere potenziato.

L'assessore Raja interviene rilevando che le scelte effettuate dall'Amministrazione stanno registrando dei risultati positivi, facendo fare "fatica" a chi prima non si comportava correttamente nella gestione differenziata dei rifiuti.

Il Sindaco conclude affermando che la linea di azione è diretta alla riduzione del conferimento.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTI** il D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria (IMU) ed il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n.214, che disciplinano l'IMU;

**CONSIDERATO CHE** la disciplina dell'Imposta Municipale Propria è contenuta, oltre che nel sopracitato Decreto Legge n. 201/2011, nelle disposizioni del D.Lgs.n. 504/1992, espressamente richiamate dal D.L.n. 201/2011 e del D.Lgs. n. 23/2011 in quanto compatibili;

**PREMESSO CHE:**

- l'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 1.1.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione dei Servizi Comunali;

- la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

**PRESO ATTO CHE** l'istituzione della IUC ha lasciato salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

**VISTO** il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

**PRESO ATTO CHE** la Legge n.208 del 28 dicembre 2015 ha stabilito:

- la riduzione del 50% della base imponibile IMU, con l'art.1, comma 10, lettera b) inserendo la lettera 0a) che così recita: «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23» (dichiarazione IMU);
- con l'art.1, comma 13 il ripristino, a decorrere dal 1° gennaio 2016, del criterio contenuto nella Circolare n.9 del 14 giugno 1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina;
- con l'art.1, comma 21 quanto segue: "21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.";
- la riduzione dell'imposta al 75% applicando l'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n.431;

**RICORDATO CHE** l'Imposta Municipale Propria non si applica:

- al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- alla casa coniugale, assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**RICORDATO** inoltre che l'art. 9 bis del Decreto Legge n.47/2014, introdotto in fase di conversione nella Legge n.80/2014 ha disposto: "(IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero).

1. .... "A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.... ".

**RILEVATO** inoltre che l'art. 1 comma 707 lettera d) della Legge n.147/2013 ha sostituito integralmente il comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, limitando l'applicazione della detrazione alle sole abitazioni principali censite nelle categorie A/1, A/8 e A/9. L'importo della detrazione è pari ad Euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad

abitazione principale;

**RILEVATO**, inoltre, che il già citato articolo 13 del D.L. 201/2011 prevede:

- al comma 6 che l'aliquota base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che i comuni possono modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- al comma 7 che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e che i Comuni possono modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base sino a 0,2 punti percentuali;

**RILEVATO**, altresì, che l'art. 1 comma 380 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha stabilito che è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento e che tale aliquota può essere aumentata sino a 0,3 punti percentuali;

**PRESO ATTO** che la legge n. 147 del 2013 prevede ai commi 640 e 677 che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;

**DATO ATTO** che per l'anno 2019 non è più in vigore il blocco aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI previsto dall'art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), così come modificato dall'art. 1 comma 42 della Legge n. 232 dell'11/12/2016 (legge di bilancio 2017) e poi successivamente modificato dall'art. 1 comma 37 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 21.03.2018 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2018;

**RITENUTO** di confermare per l'anno 2019 le stesse aliquote e precisamente:

- Aliquota altri immobili: 8,1 per mille
- Aliquota abitazione principale (cat. catastali A/1, A/8 e A/9): 3,5 per mille

**RITENUTO**, altresì, di prevedere che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare **Euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di possesso;

**ATTESO CHE** il gettito dell'Imposta Municipale Propria (IMU), complessivamente stimato, derivante dall'applicazione delle predette aliquote, ammonta ad Euro 543.000,00 al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale anno 2019;

**VISTO**, altresì, l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** infine l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

**DATO ATTO** che il Decreto del Ministero dell'Interno in data 7 dicembre 2018 ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli Enti Locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 e che il Decreto del Ministero dell'Interno in data 25 gennaio 2019 ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli Enti Locali al 31 marzo 2019;



**RILEVATO CHE**, a norma dell'articolo 13, comma 13 bis del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come modificato dalla Legge n.208/2015: 13-bis."..... le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. .... L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.....; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";

**DATO ATTO** che con Deliberazione G.C. n. 33 del 23.07.2014 è stato nominato il Funzionario Responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Entrate e del Responsabile del Servizio Finanziario;

**VISTA** la normativa soprarichiamata;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Rama, Bompieri, Zamboni), astenuti n. 0 su n. 10 consiglieri presenti e votanti espressi con voti palesi,

### **DELIBERA**

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di determinare per l'anno **2019**, le seguenti aliquote:

- Aliquota altri immobili: 8,1 per mille

- Aliquota abitazione principale (cat. catastali A/1, A/8 e A/9): 3,5 per mille

3) di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare **Euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di possesso;

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio;

Con successiva separata votazione, e con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Rama, Bompieri, Zamboni), astenuti n. 0, su n. 10 consiglieri presenti e votanti espressi con voti palesi,

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in quanto delibera propedeutica al Bilancio di Previsione 2019, relativamente al quale verrà deliberata l'immediata eseguibilità.



# COMUNE DI MONZAMBANO

Provincia di Mantova

Ufficio di Segreteria

C.A.P. 46040 – Piazza V. Emanuele III, 15 – P. IVA 00159460203

Telefono 0376/800502 Fax 0376/809348

Email: [segreteria@monzambano.gov.it](mailto:segreteria@monzambano.gov.it)

PEC: [comune.monzambano@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.monzambano@pec.regione.lombardia.it)

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
DI C.C. n. 8 del 11/03/2019

Proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE con oggetto:

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2019.**

**PARERI ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000:**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Visti gli atti d'ufficio in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica con i seguenti rilievi:

Monzambano, lì 05/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to RAG. PAOLA MAGALINI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

Visti gli atti d'ufficio in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile, con i seguenti rilievi:

Monzambano, lì 05/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to RAG. PAOLA MAGALINI

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
F.to GIORGIO CAPPÀ

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA VALERIA FERRO

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in data ;
- Pubblicata all'Albo Pretorio on-line, liberamente accessibile al pubblico, per n. 15 giorni consecutivi, in applicazione dell'art. 32, comma 1, L. n. 69 del 18.06.2009:
  - il al N. R.P.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA VALERIA FERRO

---

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì



**IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA VALERIA FERRO**